

COMUNE DI MONGHIDORO

PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA

(Adottato con deliberazione di C.C. n. 11 del 16/3/1999 approvato dal Co.Reco. nella seduta n. 99/12 del 24/3/1999, prot. n. 99/2555, ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 3/4/1999 al 18/4/1999)

COMUNE DI MONGHIDORO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Ufficio Tecnico

INDICE

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali.

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Definizioni delle canalizzazioni stradali per le acque meteoriche
Art. 4	Proprietà delle condotte
Art. 5	Opere su aree comunali
Art. 6	Tratti di fognatura e canalizzazioni costruiti da privati su aree pubbliche
Art. 7	Manutenzione e pulizia delle condotte comunali
Art. 8	Manutenzione e pulizia delle tubazioni private

TITOLO SECONDO.

Della Pubblica Fognatura

Art.	9	Smaltimento delle acque di scarico
Art.	10	Obbligo di immissione nella fognatura pubblica
Art.	11	Impossibilità di immissione nella Fognatura Pubblica
Art.	12	Scarichi vietati
Art.	13	Procedura per l'allacciamento
Art.	14	Autorizzazione all'allacciamento

Art.	15	Divieto di estensione degli scarichi
Art.	16	Esecuzione degli allacciamenti
Art.	17	Modalità di esecuzione degli allacciamenti
Art.	18	Predisposizione di allacciamenti in corso di opere
Art.	19	Canalizzazioni ed impianti privati
Art.	20	Impianti di sollevamento
Art.	21	Proprietà degli allacciamenti
Art.	22	Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti
Art.	23	Accertamenti e controlli
Art.	24	Sistemazione interna e soppressione dei pozzi neri e delle fosse settiche
Art.	25	Pluviali
Art.	26	Autorizzazione allo scarico
Art.	27	Documentazione
Art.	28	Classificazione degli insediamenti
Art.	29	Regolamentazione degli scarichi provenienti da insediamenti civili di classe A.
Art.	30	Regolamentazione degli scarichi provenienti da insediamenti civili di classe B e C.
Art.	31	Regolamentazione degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi.
Art.	32	Prescrizioni e limiti diversi
Art.	33	Ulteriori prescrizioni per gli scarichi degli insediamenti produttivi.
Art.	34	Campionamenti ed analisi

TITOLO TERZO

Delle canalizzazioni stradali.

- Art. 35 Scarichi da immettere nelle canalizzazione stradali
- Art. 36 Acque non meteoriche
- Art. 37 Immissioni obbligatorie
- Art. 38 Immissioni facoltative
- Art. 39 Forma, natura e precarietà delle concessioni

TITOLO QUARTO

Disposizioni finali

- Art. 40 Classificazione delle fognature del territorio comunale.
- Art. 41 Canone di utenza e canone aggiuntivo
- Art. 42 Denuncia per l'applicazione dei canoni
- Art. 43 Sanzioni amministrative
- Art. 44 Rimborso delle spese
- Art. 45 Risarcimento del danno
- Art. 46 Provvedimenti contingibili e d'urgenza
- Art. 47 Rinvio e altre norme
- Art. 48 Diritti di allacciamento
- Art. 49 Riscossione diritti di allacciamento
- Art. 50 Entrata in vigore
- Art. 51 Appendice - Scarichi che non recapitano in pubblica fognatura.

- All. 1 Fognature pubbliche comunali
- All. 2 Schemi collegamento allacciamenti
- All. 3 Limiti di accettabilità degli scarichi

All. 4 Apparatı di disoleatura e/o separazione dei solidi ecc.

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 218 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n° 1265, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 10/5/76 n° 319 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'art.38 della legge regionale 29 gennaio 1983 n° 7, costituisce un complemento del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità e disciplina il servizio comunale della fognatura, diretta all'allontanamento dai centri abitati delle acque piovane e di quelle reflue provenienti da qualsiasi attività umane in generale.

le fognature oggetto del presente regolamento sono quelle identificate nell'allegata planimetria in scala 1:10.000 il cui scarico finale è stato autorizzato dalla Provincia di Bologna, nonché agli altri tratti che siano successivamente realizzati dal Comune di Monghidoro o da questi presi in carico con specifico atto e da quelli realizzati per conto del comune dalla Società Tuttoservizi S.p.A. società concessionaria del servizio in oggetto.

Art. 2

DEFINIZIONI

La fognatura pubblica è costituita dal complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, ed opere idrauliche atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali e quelle reflue provenienti da attività umane di qualsiasi genere di proprietà comunale.

Per acque superficiali si intendono le acque meteoriche o non meteoriche scolanti da tetti, terrazze, cortili, piazzali, giardini e da qualsiasi altra area scoperta pubblica o privata, ivi comprese le acque usate per il lavaggio di dette superfici.

Si considerano acque "nere" quelle provenienti da servizi igienici e contenenti materie fecali e/o orine.

Si considerano acque "bionde" quelle provenienti da lavandini, acquai, bagni, lavatoi, macchine lavabiancheria e lavastoviglie, cucine, piscine ed in genere le acque con carico organico superiore a 30 mg/l di COD ma non contenenti orme o materie fecali.

Si considerano acque "bianche" le acque meteoriche, le acque

usate per il lavaggio di strade, piazzali, terrazze, le acque usate per il raffreddamento ed in generale le acque non contenenti orme e materie fecali ed aventi un carico organico inferiore a 30 mg/l COD.

Art. 3

DEFINIZIONI DELLE CANALIZZAZIONI STRADALI PER LE ACQUE METEORICHE.

Nei centri abitati (o nelle parti di essi), nei quali non esista ancora una canalizzazione completa (unica o a rete doppia) di fognatura, le canalizzazioni stradali, sia chiuse che a cielo aperto, costruite dal Comune, sono destinate a raccogliere le acque meteoriche defluenti dalle strade, piazze ed altre aree e proprietà comunali, per convogliarle, di norma direttamente, in fossi o torrenti o campi di assorbimento o disperdimento.

Nelle canalizzazioni suddette si possono immettere, secondo quanto prescritto nel successivo Titolo III, anche le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili ed aree private.

Art. 4

PROPRIETA' DELLE CONDOTTE.

Fanno parte della rete della pubblica fognatura e delle canalizzazioni stradali, oltre ai canali principali ed ai collettori, anche tutte le diramazioni costruite o prese in carico dal Comune, fino al punto di allacciamento con le tubazioni private.

La proprietà di tutte le tubazioni, canali e condotte, dalla condotta principale fino al punto di allacciamento coi canali privati, resta sempre del Comune

Sono quindi di proprietà Comunale le fognature costruite a cura dell'Amministratore Comunale o dalla Società Tuttoservizi S.p.A., o quelle che, ai sensi della Legge 765/67 e successive modificazioni e integrazioni, sono state realizzate dai privati come opere di urbanizzazione e prese in carico dal Comune.

Possono essere prese in carico dall'Amministrazione Comunale le tubazioni di fognatura realizzate da terzi nel solo caso che siano state eseguite a regola d'arte ed in conformità alla normativa vigente o che siano ad essa adeguate secondo progetti debitamente approvati dagli uffici competenti.

Le nuove condotte di fognatura dovranno trovarsi posate a distanza di almeno mt. 1,50 dalle condotte idriche di acqua potabile ed almeno mt. 0,6 al disotto delle stesse. Qualora non sia possibile attuare quanto sopra indicato, dovranno essere previsti appositi "foderi" di protezione alle reti idriche. I diametri delle tubazioni ed i materiali da impiegare dovranno essere quelli indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale. Per qualsiasi caso che richiede deroghe ai principi stabiliti nel presente articolo dovrà essere chiesto il parere al Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 5

OPERE SU AREE COMUNALI

Nessuno, e per nessun motivo, può manomettere le strade e le opere di fognatura e delle canalizzazioni stradali, all'infuori del Comune e dalla Soc. Tuttoservizi S.p.A o, per essi, delle Ditte che abbiano ricevuto regolare appalto o autorizzazione dei lavori relativi, salvo quanto stabilito nel successivo articolo.

Art. 6

TRATTI DI FOGNATURA E CANALIZZAZIONI COSTRUITI DA PRIVATI SU AREE PUBBLICHE.

Qualora, a causa della distanza o di altre particolari regioni, il Comune non avesse la possibilità di far giungere le proprie tubazioni fino al limite dell'area comunale, il proprietario o i proprietari interessati, in solido tra loro, dovranno provvedere direttamente, ed a loro spese, alla esecuzione dei lavori.

La costruzione dovrà avvenire secondo le migliori norme tecniche, e comunque secondo la normativa di cui all'allegato n°4 della delibera del Comitato dei Ministri del 4/2/77,(Suppl. Ord. G.U. 21/2/77 n° 48) in relazione alla natura ed alle caratteristiche della rete della fognatura comunale o delle canalizzazioni stradali, e sotto l'osservanza delle prescrizioni che saranno all'uopo impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 7

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE COMUNALI

La manutenzione, pulizia e riparazione delle condotte comunali, sarà eseguita dal Comune o dalla Società Tuttoservizi S.p.A, a loro spese.

Tuttavia, qualora risultasse che tali condotte sono ingorgate o danneggiate da materiali immessi in violazione dei divieti stabiliti nel presente regolamento, o per altre cause imputabili agli utenti, le spese di sopralluogo e di riparazione saranno a carico dei responsabili, e alla loro liquidazione e recupero si provvederà secondo le norme contenute nel successivo art.21.

Art. 8

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE TUBAZIONI PRIVATE

Ai lavori di manutenzione, pulizia e riparazioni delle tubazioni private, sia all'interno che all'esterno degli edifici, è sempre tenuto il proprietario dello stabile, o i proprietari in solido tra loro, che li effettueranno a loro cura e spese.

Qualora, in dipendenza di quanto sopra, si rendesse necessaria la manomissione delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi, o di altre aree soggette a transito pubblico, gli interessati, prima di dare inizio al lavoro, dovranno ottenere dal Comune regolare autorizzazione.

In ogni caso, il lavoro si eseguirà sempre sotto la piena responsabilità del proprietario, il quale è tenuto ad adottare tutte le precauzioni previste dalle vigenti disposizioni o impartite dal Tecnico Comunale per evitare pericoli alla viabilità o danni a terzi.

TITOLO SECONDO

DELLA PUBBLICA FOGNATURA.

Art.9

SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO.

Ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, deve provvedere allo smaltimento delle acque di scarico, bianche, bionde o nere, secondo le norme del presente regolamento.

Art. 10

OBBLIGO DI IMMISSIONE NELLA FOGNATURA PUBBLICA.

Tutti gli edifici devono di regola essere collegati alla fognatura pubblica.

Nei casi previsti dal presente art. gli scarichi devono essere convogliati, mediante idonee tubazioni, agli appositi collettori della rete di pubblica fognatura, nella maniera più idonea ad evitare emissioni di odori, dispersioni, perdite ed altre forme di inquinamento.

Qualora l'accesso alla fognatura sia precluso da un'altra proprietà privata, il proprietario del fondo intercluso dovrà richiedere al proprietario dell'altro fondo la servitù di passaggio per i propri scarichi, e quest'ultimo dovrà concederla salvo gravi e giustificati motivi.

In deroga all'obbligo di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione Comunale può consentire il recapito in acque superficiali o sul terreno quando esistono eccessive difficoltà tecniche alla esecuzione dell'allacciamento ovvero quando questo risulti eccessivamente oneroso. La situazione di eccessiva difficoltà ed onerosità dovrà essere accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale. Salvo quanto previsto al successivo art.11.

Le eventuali spese per l'accertamento sono a carico del titolare dello scarico.

L'allegato 4 del presente regolamento riporta le principali indicazioni costruttive per l'esecuzione degli allacciamenti alla pubblica fognatura.

Salvo le previste deroghe, l'obbligo riguarda tanto gli insediamenti esistenti quanto i nuovi insediamenti.

a) - Insediamenti civili o produttivi esistenti.

All'entrata in esercizio di nuova rete fognaria o di nuovi tronchi della stessa, il Comune o la Società concessionaria, stabilirà l'obbligo di allacciamento alla fognatura degli insediamenti civili o produttivi esistenti. Quanto sopra in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti definiti dal P.P.A. e dai programmi di realizzazione della rete fognaria. L'obbligo di allacciamento potrà intervenire anche per motivi igienico-sanitari o per avvenuta entrata in funzione di impianto di trattamento terminale.

b) - Nuovi insediamenti.

Gli insediamenti civili o produttivi nuovi, ricadenti in aree servite da fognature pubbliche e definite ai sensi del

P.R.G., hanno l'obbligo di allacciamento e quindi della presentazione della domanda prima della richiesta di agibilità e/o abitabilità, come dai successivi articoli 14 e 17.

Alla stessa disciplina soggiacciono, secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge 10 maggio 1976 n° 319, gli insediamenti produttivi o civili soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o che siano trasferiti in altro luogo successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento.

La certificazione di nuovo insediamento, sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile, è demandato alla autorità competente per il controllo.

Art. 11

IMPOSSIBILITA' DI IMMISSIONE NELLA PUBBLICA FOGNATURA.

Nei casi non contemplati dal 1° comma del precedente articolo ovvero nel caso previsto nel terzo comma del precedente articolo le modalità di effettuazione dello scarico e le caratteristiche dello stesso dovranno essere adeguate alle precisazioni ed istruzioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal competente Servizio di Igiene Pubblica tenuto conto della normativa regionale emanata in attuazione dell'art. 14 della legge 10/05/1976 n° 319 nonché delle eventuali prescrizioni dall'Autorità Sanitaria competente.

Art. 12

SCARICHI VIETATI

E' tassativamente vietata qualsiasi immissione nella pubblica fognatura, diretta o indiretta, che non sia configurabile come scarico idrico.

A semplice titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano qui di seguito alcune sostanze la cui immissione nella pubblica fognatura è tassativamente vietata:

- a) liquidi diversi dall'acqua quali ad esempio solventi organici;
- b) sostanze liquide o solide infiammabili o esplosive o corrosive o tossiche;
- c) sostanze gassose anche miscelate o disperse in aria, quali ad esempio gli sbocchi di condotti di aspirazione di eliografie, copisterie, serigrafie, stampatrici, impianti di verniciatura e simili;
- d) coloranti, pesticidi, colori minerali, polveri, prodotti farmaceutici;
- e) solidi o liquidi viscosi che possano causare ostruzione o impedimento al regolare deflusso quali rottami, sabbia, fanghi, fogliame, vetri, stracci, bitumi, residui oleosi in genere;
- f) rifiuti solidi anche se sminuzzati a mezzo di trituratori domestici o industriali.

E' altresì vietato lo scarico di qualunque sostanza solida o liquida, fango o liquame che sia riconducibile alla classificazione di rifiuto secondo il DPR 10 settembre 1982 n° 915.

Art. 13

PROCEDURA PER L'ALLACCIAMENTO.

a) Per gli insediamenti produttivi o civili esistenti, obbligati ad immettere i propri scarichi nella pubblica fognatura ai sensi dell'art. 10 primo comma, l'Amministrazione Comunale o la Società concessionaria, mediante avviso, invita tutti i proprietari obbligati a presentare domanda di allacciamento ai canali della rete pubblica.

La domanda redatta su carta legale deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.

Nei casi in cui all'art. 10 l'istanza di esonero deve essere presentata entro lo stesso termine.

b) Per i nuovi insediamenti o per gli insediamenti soggetti alla stessa disciplina, secondo quanto specificato nel secondo comma dell'art. 11 la domanda di allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di CONCESSIONE EDILIZIA e comunque prima della richiesta di abitabilità e/o agibilità.

Unitamente alla domanda di allacciamento debbono essere presentati, in duplice copia, i seguenti elaborati:

1) planimetria in scala 1/200, contenente lo schema dell'impianto fognario interno ed esterno del fabbricato, con le seguenti specificazioni:

a) punto di innesto nella fognatura pubblica;

b) lunghezza delle tubazioni di raccordo;

2) Particolari dell'opera di allacciamento.

La planimetria dovrà evidenziare con grafica opportunamente differenziato i percorsi delle canalizzazioni per acque nere, acque di processo, acque meteoriche, acque di raffreddamento, ecc...

Dovrà altresì evidenziare, mediante indicazioni scritte o mediante simbologia riportate in legenda, pozzetti, vasche di raccolta, fosse biologiche, fosse IMHOFF, impianti di trattamento e simili.

Eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabili per l'esatta individuazione dei lavori da eseguire debbono essere forniti entro 15 giorni dalla richiesta.

Nei confronti dei proprietari interessati in quantochè la tubazione attraversa la loro proprietà, comunque, nessuna responsabilità può derivare al Comune in dipendenza dell'esercizio del servizio di fognatura.

I titolari sono tenuti a munirsi altresì delle autorizzazioni allo scarico, in ottemperanza all'art. 9 della Legge 319/76 e agli artt. 9 e 40 della Legge Regionale 29/01/83 n° 7, secondo le modalità previste dal successivo art. 26 del presente regolamento.

Il richiedente dell'allacciamento dovrà comunicare, inoltre, l'inizio e la fine dei lavori.

La domanda di allacciamento per gli insediamenti esistenti, quando contiene gli elementi di cui al successivo art. 27, equivale a domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Art. 14

AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO.

L'amministrazione rilascia l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica previo parere dell'Ufficio Tecnico comunale ed in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Quando siano necessarie opere di sistemazione dell'impianto interno l'Amministrazione comunale può autorizzare all'allacciamento, in via provvisoria, fissando un preciso termine entro il quale deve provvedersi all'adeguamento dell'impianto.

L'autorizzazione vale esclusivamente per l'allacciamento dell'impianto interno risultante dagli elaborati presentati al Comune.

Nel caso di modifiche o ampliamento dell'impianto, deve essere richiesta una nuova autorizzazione ed eventualmente

integrare i diritti di allacciamento.

Limitatamente alle fognature allacciate ad impianti di depurazione non gestiti dal Comune o dalla Società Concessionaria, l'autorizzazione è rilasciata sentito il parere dell'ente che gestisce l'impianto di depurazione.

Art. 15

DIVIETO DI ESTENSIONE DEGLI SCARICHI.

Alle tubazioni che scaricano nella pubblica fognatura, i privati non possono, per alcun motivo, effettuare allacciamenti diversi da quelli descritti nella domanda o per i quali furono autorizzati, senza che abbiano ottenuto nuova autorizzazione, da richiedersi con le stesse modalità indicate nel presente regolamento.

Art. 16

ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI.

Le opere di allacciamento ricadenti nel sottosuolo pubblico sono eseguite a carico del proprietario degli immobili da cui proviene lo scarico, sotto il controllo del Comune o della Società concessionaria e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 14 ed al pagamento dei diritti di allacciamento di cui all'art. 48.

Per gli insediamenti esistenti le opere di allacciamento devono essere eseguite entro 90 giorni dal ricevimento della relativa autorizzazione, prorogabili, per comprovati motivi di forza maggiore, per altri 90 giorni.

Per gli insediamenti nuovi e per quelli soggetti alla stessa disciplina, secondo quanto previsto alla lettera b) dell'art. 10, le opere di allacciamento devono essere eseguite entro il termine di ultimazione dei lavori.

Gli oneri per tutti i lavori inerenti e conseguenti all'allacciamento, ivi compreso il ripristino delle pavimentazioni stradali, sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 17

MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI.

Ogni edificio deve, di norma, essere allacciato alla fognatura pubblica singolarmente, salvo che ragioni tecniche (da valutare dall'Ufficio Tecnico Comunale) rendano necessari allacciamenti plurimi.

Le immissioni nella rete pubblica debbono essere eseguite esclusivamente negli appositi imbrocchi e le tubazioni di raccordo non possono avere diametri maggiori degli imbrocchi stessi.

L'immissione delle acque nere nel collettore pubblico deve avvenire mediante un sifone a doppia via ed un giunto a y, facilmente ispezionabili. I lavori di allacciamento dovranno essere conformi alla Normativa Tecnica di cui all'allegato n° 4 della delibera del Comitato dei Ministri del 04/02/77 pubblicato sul Suppl. Ord. G.U. n° 48 del 21/02/77.

Il sifone va collegato in apposito pozzetto ispezionabile dagli addetti alla fognatura pubblica. Questo pozzetto, delle dimensioni minime di cm. 60 x 60, deve essere costruito, ove possibile, su area privata e coperto da un chiusino a perfetta tenuta, impermeabile all'acqua e tenuto sempre sgombro e pulito.

Allorquando fra la quota di scarico del sifone e l'innesto nella fognatura vi sia un dislivello, questo dovrà essere superato a mezzo di pozzetto di caduta di sezione minima cm 45X45.

E' facoltà del Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica ed il Tecnico Comunale, di fissare tutte quelle altre prescrizioni che risultassero, a suo giudizio insindacabile, necessarie

caso per caso. Le modalità di allacciamento verranno aggiornate in base al progresso tecnico o in base a nuove norme e direttive degli organi competenti.

Direttive e prescrizioni per le modalità degli allacciamenti potranno essere date mediante disegni che formeranno parte integrante del presente regolamento. (vedi allegato 4)

L'Amministrazione Comunale, si riserva inoltre il diritto, in caso di necessità che si evidenziassero nel corso dei lavori, di apportare modifiche alle canalizzazioni private di allacciamento alla fognatura comunale.

Art. 18

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIAMENTI IN CORSO DI OPERE.

Nei casi di sistemazione di una strada, di modificazione, di ampliamento o rifacimento della fognatura o delle canalizzazioni stradali, o, comunque, di lavori che richiedano la manomissione della pavimentazione stradale, il Comune o la Società concessionaria potrà, contemporaneamente a questi lavori, predisporre tutte le opere ritenute necessarie per preparare sia le diramazioni dei condotti fino agli allacciamenti privati, sia i raccordi necessari per far sì che la strada non debba essere soggetta a ulteriori lavori.

In tale eventualità, i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni richieste, relative agli scarichi esistenti all'interno dei loro fabbricati.

In mancanza di tali indicazioni, il Comune provvederà alle opere secondo il suo giudizio, ed i proprietari potranno poi usare, per immettervi i loro scarichi, soltanto gli allacciamenti così predisposti.

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal presente regolamento, al Comune dovrà essere rimborsata ogni maggiore spesa che, in dipendenza della omissione di cui sopra, dovesse incontrare.

Art. 19

CANALIZZAZIONI ED IMPIANTI PRIVATI.

Gli acquai, le vasche da bagno, le latrine ed ogni altra condotta di acque domestiche di rifiuto debbono essere muniti di chiusura idraulica o di altra chiusura equivalente, atta ad evitare qualsiasi esalazione.

Ogni latrina deve essere dotata di una sufficiente quantità di acqua, per mezzo di un apparecchio di cacciata, che assicuri il completo lavaggio dei tubi di scarico.

Tutti i tubi di scarico delle acque debbono essere di materiale impermeabile e resistente alla corrosione (gres o materie plastiche speciali per fognature). I singoli tratti dovranno essere congiunti a regola d'arte e sigillati a perfetta tenuta di liquidi e di gas.

Gli apparecchi igienico sanitari in funzione di edifici serviti dalla fognatura, devono essere muniti di apposito sifone di chiusura con immersione idraulica non inferiore a 3 cm.

Essi devono altresì essere opportunamente ventilati con appositi sfatatoi, prolungati fino al disopra del tetto, di diametro non inferiore a 10 cm.

Potrà essere consentito l'uso di colonne di scarico per più lavandini, acquai o bagni, muniti di un unico sifone alla base, a condizione che i tubi, prima del sifone, siano di piombo o di altro materiale a tenuta ermetica ed incorrodibile.

Sono vietati i tappi a incastro nelle colonne facilmente soggette ad entrare in pressione.

Le condutture di scarico debbono essere sistemate in modo da essere facilmente ispezionabili. Le canalizzazioni fognarie dovranno essere tenute debitamente distanti e al disotto delle condutture di acqua potabile, come previsto

all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 20

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.

Le condotte di allacciamento, prive di sufficiente pendenza o che servono locali situati al di sotto della quota dei collettori pubblici debbono essere munite di impianti di sollevamento.

Tali impianti devono essere muniti di idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare automaticamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia.

I proprietari dovranno adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati da tale situazione.

Per nessun motivo, comunque, il Comune potrà essere ritenuto responsabile dei danni che, in dipendenza di tale situazione, potessero insorgere.

Art. 21

PROPRIETA' DEGLI ALLACCIAMENTI.

Le opere di allacciamento esistenti tra la rete pubblica di fognatura e gli impianti igienici interni sono di proprietà comunale per la parte ricadente sul suolo pubblico e di proprietà privata per la parte rimanente.

Il Comune ed i privati provvedono rispettivamente alla manutenzione ed alle riparazioni delle parti di loro proprietà.

Nel caso di guasti cagionati dalla violazione dei divieti di cui all'art. 12 i costi delle riparazioni e dei relativi accertamenti tecnici sono a carico del proprietario responsabile.

Questi deve provvedere al rimborso della spesa entro dieci giorni dalla notifica della liquidazione delle spese sostenute dal Comune; in difetto, è perseguito con la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali dei Comuni.

Gli utenti debbono segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale ogni difetto di funzionamento nell'impianto pubblico di fognatura.

Le condutture private di allacciamento, nonché gli eventuali impianti di pre-trattamento e di sollevamento, debbono essere mantenuti costantemente in perfetta efficienza.

Art. 22

ESECUZIONE D'UFFICIO DEGLI ALLACCIAMENTI.

Qualora gli utenti non ottemperino, entro i termini prescritti, alla presentazione della domanda di allacciamento debitamente corredata o all'esecuzione dei lavori di loro competenza, il Comune o la Società concessionaria, provvederà d'ufficio alla realizzazione delle opere e, occorrendo, alla redazione del relativo progetto.

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dal presente regolamento, il proprietario inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune o dalla Società concessionaria.

Se l'obbligato non versa la somma dovuta entro 30 giorni dalla notifica della relativa liquidazione, il Comune provvede al recupero con la procedura coattiva di cui al 5° comma dell'articolo precedente.

Art. 23

ACCERTAMENTI E CONTROLLI.

L'Amministrazione Comunale o la Società concessionaria, previo avviso al proprietario interessato, possono effettuare accertamenti tecnici rivolti a verificare lo stato di manutenzione ed il buon funzionamento dell'impianto igienico interno della rete fognaria.

Gli accertamenti sono compiuti da incaricati dell'Ufficio Tecnico Comunale o della Società concessionaria, debitamente muniti di autorizzazione scritta.

Tale visita di controllo viene effettuata anche su richiesta del proprietario interessato, con l'intervento del richiedente o di un suo delegato, nonché del personale, fornito dal proprietario, occorrente per consentire le operazioni di verifica.

Nonostante l'esito positivo della visita di controllo, il proprietario rimane responsabile degli eventuali difetti di funzionamento anche se sfuggiti alla verifica.

Per ogni visita di controllo è dovuto al Comune o alla Società concessionaria un diritto fisso, a titolo di rimborso spese, di £. 100.000 che verrà eventualmente aggiornato dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione. Tale diritto è dovuto anche nel caso in cui la visita non possa aver luogo nel giorno prefissato per cause imputabili al richiedente.

Nel caso che di scarichi che recapitano in fognature servite da depuratori gestiti da enti diversi dal Comune, i dipendenti di detti enti potranno accedere ai complessi civili o produttivi dai quali si originano gli scarichi per effettuare verifiche e controlli, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 25 giugno 1865 n° 2359, richiamato dall'art. 8 della legge 8 luglio 1986 n° 349.

In base ai controlli eseguiti, sulla base di una relazione debitamente documentata, potranno essere richiesti ulteriori controlli al Sindaco e all'AUSL competente per territorio. Resta salva la facoltà discrezionale del Sindaco e dell'AUSL di avviare ulteriori indagini.

I risultati dei controlli effettuati sugli scarichi degli Enti gestori di fognature e/o di impianti di depurazione o da Enti a qualsiasi titolo incaricati di controlli dal Comune, dovranno essere comunicati all'AUSL competente per territorio.

Art. 24

SISTEMAZIONE INTERNA E SOPPRESSIONE DEI POZZI NERI E DELLE FOSSE SETTICHE.

Prima che venga effettuato il collegamento delle tubazioni private con le condotte comunali, i proprietari degli stabili interessati dovranno avere provveduto alla sistemazione della canalizzazione interna secondo le norme tecniche contenute nel presente regolamento e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Società concessionaria. A seconda delle esigenze tecniche derivanti dalla eventuale presenza di impianti di depurazione a servizio delle fognature o dalle caratteristiche degli stessi, potrà essere resa obbligatoria la eliminazione delle fosse settiche ed analoghi apparati e la separazione delle canalizzazioni che colleghino scarichi diversi per tipologia e/o classificazione.

Per nuovi insediamenti e in caso di ristrutturazione delle canalizzazioni interne eseguita dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere collettati separatamente:

- a) gli scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, mense, autorimesse;
- b) gli scarichi diversi da quelli contemplati nel precedente punto a) pur se provenienti dal medesimo complesso o insediamento e appartenenti al medesimo titolare e pur se costituiti esclusivamente da acque di raffreddamento;
- c) gli scarichi di acque meteoriche.

Ogni tronco di canalizzazione dovrà essere provvisto di un proprio pozzetto di ispezione posto in modo da permettere

ai preposti alla vigilanza il prelievo dei campioni.

I pozzetti di ispezione devono essere collocati al termine della canalizzazione, immediatamente prima della confluenza di più tronchi e immediatamente a monte del punto di immissione nel ricettore.

Non è ammesso alcun collegamento nel tratto di tubazione tra i suddetti pozzetti e il ricettore.

Qualora siano da installare fosse biologiche o vasche IMHOFF, queste dovranno essere di norma collocate a monte della confluenza di altre acque provenienti da lavatoi, lavandini, secchiali. E' comunque tassativamente vietato immettere nelle vasche biologiche

o IMHOFF, a monte delle stesse, pluviali o altre acque bianche.

Sulle canalizzazioni provenienti da cucine e mense potrà essere richiesta dai competenti organi l'installazione di un apparato di sedimentazione-disoleatura-degrassatura.

Tali apparati sono necessari anche per il trattamento di tutti quegli scarichi che contengono materiali sedimentabili, oli, grassi, corpi leggeri galleggianti in quantità rilevante.

Rientrano tra questi gli scarichi provenienti da stazioni di servizio, officine meccaniche, distributori di carburante, stazioni di lavaggio auto, camion, natanti, ristoranti, trattorie, pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili.

Schemi tipo di convogliamento delle acque di scarico nella pubblica fognatura sono riportati nell'allegato 4.

Art. 25

PLUVIALI

Negli insediamenti esistenti dotati di una canalizzazione fognaria interna unica i pluviali o doccioni di facciata possono essere immessi direttamente in questa canalizzazione, mantenendo l'obbligo del sifone tipo "FIRENZE".

In presenza di fognatura a rete separata e nei nuovi insediamenti dovranno obbligatoriamente essere immessi nella rete delle acque bianche, come precisato nell'articolo precedente.

Art. 26

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.

Per ogni scarico il titolare è tenuto a munirsi di una specifica autorizzazione così come previsto dalla Legge 10 maggio 1976 n° 319 art. 9 e dagli artt. 9 e 40 della Legge Regionale 7/83.

Sono esclusi da tale obbligo di autorizzazione gli scarichi esistenti alla data del 13 giugno 1976 degli insediamenti civili come definiti al successivo art. 28.

Gli scarichi degli insediamenti civili così come definiti al comma precedente, sempre che diano origine effettivamente ed esclusivamente a scarichi terminali qualitativamente assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi ed abbiano una portata idraulica inferiore a 2.000 mc annui, si intendono tacitamente autorizzati e non sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione qualora siano già regolarmente allacciati alla pubblica fognatura alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Dovrà essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico:

a) per i nuovi scarichi provenienti da insediamenti produttivi e da insediamenti civili.

b) per gli scarichi di insediamenti civili di cui al comma precedente che hanno una portata idraulica superiore a 2.000 mc anno.

c) per gli scarichi esistenti che debbono allacciarsi alla pubblica fognatura dopo la entrata in vigore del presente regolamento.

d) per gli scarichi esistenti provenienti da insediamenti produttivi o civili soggetti a diversa destinazione o ampliamento o ristrutturazione o a variazione qualitativa o che siano trasferiti in altro luogo successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le domande di autorizzazione allo scarico se complete della documentazione prevista all'art. 13 del presente regolamento, equivalgono alla domanda di allacciamento di cui all'art.13.

Le domande di AGGIORNAMENTO o VARIAZIONE prevista nelle ipotesi alla lettera d) è da presentare:

- per qualsiasi variazione qualitativa dello scarico;

- per una variazione quantitativa che comporti un incremento del volume scaricato giornalmente superiore al 10% del volume scaricato in precedenza ovvero un incremento uguale o superiore a 10 mc giornalieri anche se l'incremento giornaliero è inferiore al 10%;

per qualunque modifica della rete fognaria interna che comporti:

a) modifiche del punto di allaccio alla fognatura pubblica ovvero modifiche delle modalità di allaccio;

b) installazione di nuovi manufatti ovvero eliminazione o modifiche di quelli esistenti.

L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata entro il termine di mesi 3 dalla data di presentazione della domanda, completa degli allegati richiesti, ovvero dalla data in cui saranno forniti ai competenti uffici gli allegati mancanti nonchè eventualmente gli elementi integrativi richiesti

Entro lo stesso termine la domanda potrà essere respinta con le debite motivazioni.

Limitatamente alle fognature allacciate ad impianti di depurazione non gestiti dal Comune o dalla Società concessionaria, copia di ogni autorizzazione rilasciata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento verrà inviata all'ente che gestisce l'impianto di depurazione.

Art. 27

DOCUMENTAZIONE.

La domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere corredata, oltre che dagli elaborati previsti dall'art. 13, dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto e dalla indicazione della quantità di acqua prelevata in un anno.

Dovrà inoltre essere allegata alla domanda una relazione sull'attività svolta e sul processo depurativo, se ed in quanto quest'ultimo sia in essere o in progetto. Tale relazione comprenderà questionari appositamente predisposti che dovranno tra l'altro precisare il consumo di acqua previsto annualmente, la periodicità del prelievo idrico, la qualità e approssimativa quantità delle principali materie prima annualmente impiegate.

Le denunce relative ad attività o ad insediamenti classificabili come civili, previste dall'articolo precedente, dovranno essere corredate anch'esse da relazione e da questionari informativi.

Per i nuovi insediamenti abitativi ovvero per i nuovi insediamenti adibiti ad attività scolastiche, che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, la domanda di allacciamento alla pubblica fognatura, corredata con gli allegati specifici, vale anche come domanda di autorizzazione allo scarico.

Art. 28

CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

Ai fini del presente regolamento gli insediamenti che recapitano i propri scarichi in pubblica fognatura sono classificati in INSEDIAMENTI PRODUTTIVI e INSEDIAMENTI CIVILI secondo i criteri definiti dalla Legge 690/76 e successive delibere del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque.

Gli insediamenti civili e produttivi vengono ulteriormente suddivisi nelle sottoclassi A,B,C,D,E,F tenuto conto anche dei criteri fissati dalla Legge regionale n.7 del 2 febbraio 1983, artt. 4, 5, 6 e precisamente:

CLASSE A:

comprende gli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa; gli insediamenti adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazione di servizi in cui gli scarichi provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; le imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura.

CLASSE B:

comprende gli insediamenti adibiti a prestazione di servizi, ad attività scolastica nonché i centri di ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

CLASSE C:

comprende le imprese agricole dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, gli allevamenti avicoli e cunicoli che dispongano in connessione con l'attività di allevamento, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 49 q.li di peso vivo di bestiame;
imprese agricole dedite alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura o allevamenti che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima dovrà provenire per almeno 2/3 della attività di coltivazione del fondo.

CLASSE D:

comprende gli insediamenti produttivi che danno origine a scarichi la cui depurazione può essere realizzata mediante impianti di separazione dei solidi sospesi e dei grassi, oli e corpi leggeri galleggianti.

CLASSE E:

comprende gli insediamenti produttivi che danno origine a scarichi la cui depurazione può essere realizzata mediante impianti ossidazione biologica, separazione dei solidi sospesi e stabilizzazione dei fanghi risultanti.

CLASSE F:

comprende gli insediamenti produttivi che danno origine a scarichi la cui depurazione, non può essere realizzata con impianti di separazione e/o di ossidazione di cui ai punti precedenti D ed E.

Ai sensi del presente articolo "realizzare la depurazione" significa conseguire, mediante uno specifico tipo di impianto, i limiti indicati nella tabella A annessa alla legge 319/76.

Art. 29

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI DI CLASSE A.

Gli scarichi provenienti da insediamenti civili di classe A sono soggetti alla autorizzazione di cui al precedente art. 26 sotto il profilo di compatibilità idraulica, salvo comunque la necessità di rispettare le prescrizioni di cui al precedente art. 12 sotto il profilo della tutela e della qualità delle acque.

In presenza di ripetuti sversamenti non conformi alla classificazione attribuita all'insediamento in base all'articolo precedente, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di provvedere a riclassificare l'insediamento stesso con i conseguenti obblighi di cui rispettivamente agli artt. 30 e 31.

Art. 30

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI DI CLASSE B E C.

Gli scarichi provenienti da insediamenti civili di classe E e C con recapito nella pubblica fognatura collegata con l'impianto di depurazione sono ammessi entro i limiti massimi fissati dalla tabella I (allegato 3).

Se provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitaria, dovranno essere sottoposti a trattamento di disinfezione.

Qualora l'impianto di depurazione non sia gestito dal Comune gli scarichi dovranno rispettare i limiti tabellari fissati dall'ente gestore e recepiti nel REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA con apposita delibera consigliare.

Gli scarichi provenienti da insediamenti civili di classe B e C con recapito nella pubblica fognatura non collegata con l'impianto di depurazione sono ammessi entro i limiti massimi fissati dalla tabella II (allegato 3).

Questi corrispondono ai limiti fissati nella tabella "C" allegata alla Legge io Maggio 1976, n° 319, salvo per quanto attiene ai parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile riportati nell'allegato 1 alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dell'art. 3, pubblicata nella G.U. n° 9 del 10 gennaio 1981.

Per i predetti parametri dovranno essere rispettati i limiti fissati nella tabella A annessa alla legge 10 maggio 1976 n° 319.

Tali limiti sono validi se il carico inquinante della fognatura non supera i 10.000 A.E. . In caso di superamento dei 10.000A.E.. In ogni caso di superamento dei 10.000 A.E., si dovranno rispettare i limiti dell'allegata Tabella III della Legge Regionale 29 gennaio 1982, n° 7.

Gli scarichi degli insediamenti civili attivati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di classe B e C sono tenuti al rispetto di tali prescrizioni sin dalla loro attivazione.

Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti di classe B e C sono tenuti all'adeguamento a tali limiti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 31

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi con recapito nella pubblica fognatura collegata con l'impianto di depurazione sono ammessi entro i limiti massimi fissati dalla tabella 11 (allegato 3).

Qualora l'impianto di depurazione non sia gestito dal Comune gli scarichi dovranno rispettare i limiti tabellari fissati dall'ente gestore e recepiti nel REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA con apposita delibera consigliare.

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi con recapito nella pubblica fognatura non collegata con l'impianto di depurazione sono ammessi entro i limiti massimi fissati dalla tabella II (allegato 3).

Questi corrispondono ai limiti fissati nella tabella "C" allegata alla Legge 10 Maggio 1976, n° 319, salvo per quanto attiene ai parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile riportati nell'allegato i alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dell'art. 3, pubblicata nella G.U. n° 9 del 10 gennaio 1981.

Per i predetti parametri dovranno essere rispettati i limiti fissati nella tabella A annessa alla legge 10 maggio 1976 n° 319.

Tali limiti sono validi se il carico inquinante della fognatura non supera i 10.000 A.E. . In caso di superamento dei 10.000 A.E., si dovranno rispettare i limiti dell'allegata Tabella III della Legge Regionale 29 gennaio 1982, n° 7.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi attivati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti al rispetto di tali prescrizioni sin dalla loro attivazione.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono tenuti all'adeguamento a tali limiti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 32

PRESCRIZIONI E LIMITI DIVERSI.

L'autorità comunale si riserva il potere di imporre limiti più restrittivi di quelli previsti dalle Tabelle allegate e/o particolari prescrizioni per quegli scarichi che per tipologia o dimensione potessero costituire pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione.

In caso di fognatura collegata a impianto di depurazione, la autorità comunale valuterà caso per caso, sentiti i competenti servizi, l'opportunità di fissare limiti di accettabilità più ampi per attività particolari e limitatamente ai parametri compatibili con il potere depurativo dell'impianto terminale.

I liquami provenienti dallo svuotamento di fosse biologiche potranno essere immessi nel depuratore a fanghi attivi a servizio della pubblica fognatura per ottenere una stabilizzazione aerobica ed un abbattimento delle sostanze residue biodegradabili, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale sentito il Servizio di Igiene Pubblica.

Gli scarichi che per loro natura possono potenzialmente contenere sostanze sedimentabili o corpi leggeri galleggianti sull'acqua, quali grassi, oli o idrocarburi, devono essere provvisti di appositi apparati di separazione, quali ad esempio pozzetti a sifone o vasche tricamerale.

Allorquando gli scarichi siano discontinui o saltuari per cui risulta difficile e dubbio l'accertamento della efficienza degli apparati di separazione installati al fine di raggiungere e mantenere costantemente i limiti regolamentari, l'approvazione del tipo di apparato e il suo dimensionamento, devono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di Igiene Pubblica della AUSL competente.

Rientrano nell'ipotesi di cui all'ultimo comma gli scarichi provenienti da stazioni di servizio, officine meccaniche, distributori di carburante, stazioni di lavaggio auto, camion o natanti, ristoranti, trattorie, pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili.

I separatori dovranno essere vuotati e puliti con cura e con la frequenza necessarie ad assicurare un buon funzionamento.

Il materiale separato dovrà essere smaltito nel rispetto della normativa specifica, dettata dal DPR 915/82 e successive integrazioni e modificazioni.

Dovrà essere dato preventivo avviso alla Società concessionaria il servizio di depurazione.

Art. 33

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

a) L'Autorità Comunale può richiedere, in particolari situazioni, che gli insediamenti produttivi siano dotati di una vasca di accumulo a perfetta tenuta idraulica, da impiegare in caso di avaria del proprio impianto di trattamento delle acque reflue, avente una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi aziendali prodotti nell'arco di 72 ore.

b) Gli insediamenti che detengono cumuli di materiali esposti all'azione degli agenti atmosferici devono provvedere in modo da impedire l'immissione delle sostanze dilavate in fognatura.

Art. 34

CAMPIONAMENTI ED ANALISI.

Le modalità di campionamento dovranno essere tali da assicurare la rappresentatività del campione. In particolare la

durata e l'intervallo di tempo del campionamento devono essere fissati in rapporto al ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

Tali modalità, così come le modalità di analisi, saranno uniformate a quanto previsto nelle metodiche richiamate dalla Legge 10 maggio 1976 n° 319 e successive modificazioni.

TITOLO TERZO

DELLE CANALIZZAZIONI STRADALI

Art. 35

SCARICHI DA IMMETTERE NELLE CANALIZZAZIONI STRADALI.

Quando ricorra il caso contemplato dall'art. 3 del presente regolamento, il Comune può obbligare i proprietari interessati a convogliare nelle canalizzazioni stradali le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili ed aree private.

Art. 36

ACQUE NON METEORICHE

Nessun tipo di scarico proveniente da insediamento produttivo o civile può essere immesso nelle canalizzazioni stradali. Non possono del pari essere immesse dette canalizzazioni, nemmeno occasionalmente, sostanze che per le loro caratteristiche fisico-chimiche o dimensionali possono danneggiare le canalizzazioni, ovvero ostacolare il regolare deflusso.

Art. 37

IMMISSIONI OBBLIGATORIE.

Quando il Comune intenda obbligare i privati ad immettere nelle canalizzazioni stradali, le acque meteoriche provenienti dalla loro proprietà, così come previsto dall'art. 34, tale obbligo sarà notificato agli interessati con le stesse modalità e termini prescritti nell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 38

IMMISSIONI FACOLTATIVE

Per le immissioni nelle canalizzazioni stradali delle acque di scolo, nonché di quelle meteoriche quando l'immissione di queste non sia stata resa obbligatoria, l'autorizzazione è sempre subordinata a singola valutazione che il Comune farà, caso per caso, per mezzo del proprio personale amministrativo, tecnico e sanitario o per mezzo della Società concessionaria, riservandosi di concedere o meno l'autorizzazione stessa.

Per ottenere le autorizzazioni di scarico previste dal presente e dal precedente articolo i proprietari interessati dovranno presentare apposita domanda. Le modalità di presentazione della domanda, i vincoli e le condizioni degli allacciamenti sono gli stessi indicati nel titolo II in quanto applicabili.

Art. 39

FORMA, NATURA E PRECARIETA' DELLE CONCESSIONI.

Tutte le autorizzazioni per le immissioni nelle canalizzazioni stradali delle acque di cui all'art. 36 del presente

regolamento risulteranno da regolare concessione da rilasciarsi dall'Amministrazione comunale, sentito il parere dei servizi competenti.

Esse si intendono, in tutti i casi, accordate.

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere;
- c) con piena facoltà del Comune di imporre nuove condizioni.

Tutte le spese inerenti al rilascio delle concessioni sono a carico dei concessionari.

Le concessioni rilasciate a norma del presente articolo vengono rilasciate a titolo precario per una durata massima di 19 anni e sono rinnovabili alla scadenza.

Esse possono, in qualunque momento, essere revocate, previo avviso da notificarsi almeno sei mesi prima.

Qualora lo imponessero ragioni tecniche e sanitarie, la revoca potrà aver effetto immediato.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 40

CLASSIFICAZIONE DELLE FOGNATURE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Sono classificate come PUBBLICA FOGNATURA COMUNALE le fognature i cui scarichi, prima di immettersi in corpi d'acqua superficiali o in scoli o in fossi sono depurati con impianti di secondo livello a fanghi attivi.

Possono altresì essere classificati come PUBBLICHE FOGNATURE COMUNALI le fognature i cui scarichi, sottoposti a depurazioni con sistemi diversi da quelli indicati al comma 1 del presente articolo, danno un effluente che rispetta i limiti fissati dalla vigente normativa per lo specifico tipo di scarico e di fognatura.

Le fognature pubbliche di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono riportate nell'allegato 2.

Non sono classificati come PUBBLICA FOGNATURA COMUNALE tutti quei tronchi di fognatura, ancorchè eventualmente costituiti da canalizzazioni chiuse o a cielo aperto, il cui scarico terminale non è sottoposto a un processo di depurazione avente le caratteristiche indicate al primo o al secondo comma.

Le predette canalizzazioni debbono essere considerate opere idrauliche di deflusso delle acque, necessarie a salvaguardare l'igiene del suolo e dell'abitato e ad evitare allagamenti o ristagni d'acqua.

Oltre alle canalizzazioni predette, sono da considerare corpi d'acqua superficiali:

- tutti gli scoli, rii e fossi, anche se parzialmente coperti o tombati per favorire la viabilità e/o per ragioni igieniche;
- tutti gli scoli, canali chiusi, condotte, canali a cielo aperto che non siano espressamente classificati come PUBBLICA FOGNATURA COMUNALE nell'allegato 1.

La nuova classificazione avrà effetto dopo 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 41

CANONE DI UTENZA E CANONE AGGIUNTIVO.

Per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento e per la depurazione è dovuta da parte del titolare dello scarico un canone commisurato alla quantità e qualità delle acque scaricate, secondo quanto previsto negli artt. 16 - 17 - 17bis - 17ter della legge 10/5/1976 n° 319.

Quando non sia possibile determinare mediante apposito contatore il volume di acque prelevate da insediamenti civili, si provvederà a calcolare il canone attribuendo ad ogni persona fisica uno scarico giornaliero pari a 160 litri.

La tariffa viene stabilita con apposita deliberazione comunale nei termini legge e secondo le disposizioni vigenti.

I complessi produttivi, nei casi previsti dall'art. 18 della legge 10 maggio 1976 n° 319, sono tenuti a versare ai comuni o ai consorzi intercomunali, anche in aggiunta alla tariffa di cui al primo comma del presente articolo, una somma commisurata alla quantità e qualità dell'acqua scaricata, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi.

Il canone aggiuntivo di cui al precedente comma è dovuto quando lo scarico presenta uno o più parametri eccedenti i limiti che rappresentano gli obiettivi finali del risanamento, ossia i limiti attualmente richiamati nella tabella A annessa alla legge 3 19/76.

La misura del canone aggiuntivo è determinata tenendo conto dei criteri stabiliti dall'apposito Comitato Interministeriale di cui all'art. 3 della legge 319/76, integrato dal ministro delle finanze, mediante apposita deliberazione. Con deliberazione del Consiglio Comunale verranno fissati i valori da attribuire ai coefficienti tenendo conto delle variazioni apportate all'art. 18 da successive norme.

Alla data di approvazione del presente regolamento le variazioni da applicarsi sono quelle di cui all'art. 2 della legge 650/79 e all'art. i del D.L. 801/82 convertito con legge 62/82.

Art. 42

DENUNCIA PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI.

Conformemente a quanto previsto dagli art. 7 - 17 e 17bis della legge 10/05/1976 n° 319 l'obbligo della denuncia per l'applicazione dei canoni di cui all'articolo precedente compete:

- a tutti gli insediamenti produttori di beni o fornitori di servizi che utilizzano acque nel ciclo produttivo, anche se tali acque siano impiegate solo per il raffreddamento o siano utilizzate per la formulazione di prodotti destinati alla vendita ovvero all'utilizzo interno; l'obbligo compete anche se le acque risultino non inquinate all'atto dello scarico oppure se le acque vengono accantonate e conferite a terzi per lo smaltimento;

- a tutti coloro che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, tanto se l'insediamento è classificabile come produttivo, quanto se l'insediamento è classificabile come civile.

La denuncia dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente, utilizzando moduli appositamente predisposti, conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 1794 del 19/05/1982 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Lo stesso modulo dovrà essere utilizzato per la presentazione delle denunce relative a scarichi produttivi in acque superficiali.

La denuncia dovrà contenere tutti gli elementi oggettivi necessari per l'applicazione dei canoni, come sarà indicato nella apposita delibera comunale, e dovrà essere corredata da almeno un certificato di analisi.

La denuncia dovrà essere sottoscritta dal titolare dello scarico e, in quanto deve riportare caratteristiche qualitative medie, potrà contenere valori diversi da quelli risultanti dalle certificazioni analitiche allegate.

Il prelievo del campione e l'analisi dello stesso dovranno essere eseguite da tecnici appartenenti al medesimo laboratorio chimico (pubblico o privato) secondo le modalità previste dalla legge e ciò dovrà risultare dalla certificazione.

Non è ammesso il prelievo o l'analisi da parte del titolare dello scarico o di suoi dipendenti.

Il certificato di analisi deve essere sottoscritto da tecnici esperti in analisi chimica diplomati o laureati.

Art. 43

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove previste dal codice penale o dalla legge 10/05/1976 n. 319 o da altre norme legislative, le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. del 3 marzo 1934 n. 383, a norma dell'articolo 344 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, in base alle modificazioni apportate dall'art. 113 della legge 689/81.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma del citato articolo 107, il verbale di accertamento della violazione dovrà indicare gli eventuali danni anche non apparenti arrecati a terzi e/o al Comune.

Nella ipotesi di cui al precedente comma non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Vista anche la Legge Regionale 28/11/1986, n. 42, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie.

a) in caso dell'inosservanza dell'obbligo di munirsi di autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura e dell'autorizzazione allo scarico si applica una sanzione pecuniaria da £. 100.000 a £. 500.000 se si tratta di scarichi civili come definiti agli art. 28-2930 e da £.2.000.000 a £. 12.000.000 se si tratta di scarichi produttivi come definiti agli artt. 28-31.

b) Per la presentazione di domande e relativi questionari informativi contenenti false informazioni o dati non veritieri si applica una sanzione pecuniaria da £. 100.000 a £. 1.000.000, in aggiunta eventualmente alle sanzioni previste in caso di false attestazioni rese ai sensi della Legge 01/1968, n° 15;

La stessa sanzione si applica in caso di presentazione di elaborati grafici che rappresentino uno stato dell'opera non corrispondente alla realtà.

c) Si applica una sanzione pecuniaria da £. 2.000.000 a £. 20.000.000 nel caso di effettuazione di scarichi vietati dall'art. 12 del presente regolamento;

d) Si applica una sanzione pecuniaria da £. 1.000.000 a £. 10.000.000, per gli scarichi provenienti da insediamenti civili e da £. 2.000.000 a £. 20.000.000 per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, come definiti dal presente regolamento nei casi di:

- mancato adeguamento ai limiti di accettabilità previsti dalla Legge Regionale o dal presente Regolamento rispettivamente per gli scarichi che recapitano in corpi d'acqua superficiale ovvero in pubblica fognatura o sul terreno;
- mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico;
- violazione alle prescrizioni e divieti relativi a reti fognarie interne, alla costruzione di apparati di predepurazione o di depurazione, all'allacciamento alla pubblica fognatura o ai manufatti di scarico, nonché alle prescrizioni relative alle modalità di conferimento di reflui con mezzi mobili come previsto nel presente Regolamento.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 650 c.p. per la inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni di igiene e sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 44

RIMBORSO DELLE SPESE

Indipendentemente dagli accertamenti delle violazioni di cui all'articolo precedente, tutte le spese conseguenti alla inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico del proprietario interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

Art. 45

RISARCIMENTO DEL DANNO

Il Comune non potrà mai essere ritenuto responsabile dei danni che potessero derivare a chiunque, in dipendenza di fatti connessi all'esercizio della fognatura o delle canalizzazioni stradali di cui al presente regolamento, quando essi siano causati dalla mancata osservanza delle prescrizioni stabilite nel regolamento stesso o del cattivo funzionamento delle fosse di decantazione o degli impianti di depurazione di proprietà dei privati, nonché da occlusioni o rotture delle tubazioni dei privati.

Qualora per tali fatti sia derivato danno al Comune o a terzi, l'obbligo del risarcimento del danno è sempre a carico del proprietario inadempiente o responsabile.

Art. 46

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E D'URGENZA

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nell'articolo 40, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragione di igiene, anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'Ufficio, a norma dell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n° 148, con le modalità ivi stabilite.

Art. 47

RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alle leggi generali e speciali statali e regionali vigenti in materia di sanità e di igiene pubblica e a tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e ai regolamenti adottati da questa Amministrazione Comunale.

Art. 48

DIRITTI DI ALLACCIAMENTO

Per ogni allacciamento o immissione nella rete fognaria comunale è dovuto al Comune o alla Società concessionaria il servizio di fognatura, un diritto di allacciamento determinato in relazione alla natura dello scarico secondo le modalità e le misure di seguito specificate:

1) Allacciamento alla rete fognaria delle acque nere e bionde, così come definite all'art. 2 del presente regolamento:

a) Allacciamento alla rete fognaria fino a ml 100

- £. 3.300 per ogni metro cubo di volume effettivo dei fabbricati di civile abitazione
- £. 1.000 per ogni metro quadrato di superficie utile dei fabbricati destinati ad uso artigianale e/o industriale
- £. 1.000 per ogni metro quadrato di superficie utile dei fabbricati destinati ad attività commerciale all'ingrosso
- £. 1.500 per ogni metro quadrato di superficie utile per edifici destinati ad attività commerciale al dettaglio

b) Allacciamento alla rete fognaria da **ml 100 a ml 150**

- £. 2.970 per ogni metro cubo di volume effettivo dei fabbricati destinati a civile abitazione
- £. 900 per ogni metro quadrato di superficie utile per fabbricati destinati ad uso artigianale e/o industriale
- £. 900 per ogni metro quadrato di superficie utile dei fabbricati destinati ad attività commerciale all'ingrosso
- £. 1.350 per ogni metro quadrato di superficie utile dei fabbricati destinati ad attività commerciale al dettaglio

c) **Allacciamenti alla rete fognaria da ml 150 a ml 200**

- £. 2.640 per ogni metro cubo di volume effettivo dei fabbricati destinati a civile abitazione
- £. 800 per ogni metro quadrato di superficie utile per fabbricati destinati ad attività artigianali e/o industriali
- £. 800 per ogni metro quadrato di superficie utile per fabbricati destinati ad attività commerciale all'ingrosso
- £. 1.200 per ogni metro quadrato di superficie utile dei fabbricati destinati ad attività commerciali al dettaglio

d) **Allacciamenti alla rete fognaria da ml 200 a ml 250**

- £. 2.310 per ogni metro cubo di volume effettivo dei fabbricati destinati a civile abitazione
- £. 700 per ogni metro quadrato di superficie utile per i fabbricati destinati ad attività artigianali e/o industriali
- £. 700 per ogni metro di superficie utile per fabbricati destinati ad attività commerciali all'ingrosso
- £. 1.05 per ogni metro cubo di superficie utile dei fabbricati destinati ad attività commerciali al dettaglio

e) **Allacciamenti alla rete fognaria da ml 250 a ml 300**

- £. 1.980 al metro cubo di volume effettivo dei fabbricati destinati a civile abitazione
- £. 600 al metro quadrato di superficie utile per i fabbricati destinati ad attività artigianali e/o industriali
- £. 600 al metro quadrato di superficie utile per fabbricati destinati ad attività commerciali all'ingrosso
- £. 900 al metro quadrato di superficie utile dei fabbricati destinati ad attività commerciali al dettaglio

Per allacciamenti alla rete fognaria oltre i 300 ml si applica quanto previsto al successivo art. 40 comma 3.

2) allacciamento alla rete bianca o mista della fognatura delle acque meteoriche "bianche", così come definite dall'art. 2 del presente regolamento:

- a)£. 100.000 per ogni scarico di pluviale
- b)£. 100.000 per ogni scarico di cortile

Art. 49

RISCOSSIONE DIRITTI DI ALLACCIAMENTO

I diritti di allacciamento, come sopra determinati, devono essere versati al Comune o alla Società concessionaria il servizio di fognatura, entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.

Quando l'importo da versare è superiore a £. 1.000.000, è possibile rateizzare l'importo secondo le seguenti modalità:

-50% dell'importo entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso

-50% dell'importo entro 120 giorni dal ricevimento dell'avviso

Per casi particolari, necessità di impianti di sollevamento, difficoltà nell'esecuzione dell'allacciamento, particolare onerosità dei lavori di allacciamento ecc, comunque a seguito di apposita verifica tecnico-economica, effettuata dai competenti uffici comunali e dalla Società concessionaria, i diritti di allacciamento di cui all'art. 48, potranno essere non versati e compensati con la cessione all'Amministrazione comunale delle opere realizzate, dopo verifica tecnica di regolare esecuzione da parte dei tecnici all'uopo incaricati.

Art. 50

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'organo Regionale di controllo e dopo l'affissione per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, come previsto dall'art. 62, terzo comma, del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n° 383 modificato dall'art. 51 della legge 9/6/1947 n° 530.

Art. 51

APPENDICE - SCARICHI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA

Gli scarichi in corpi d'acqua superficiali sono soggetti alla seguente disciplina:

1a) nel caso siano classificabili come scarichi produttivi secondo la definizione di cui alla legge 690/76 debbono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A annessa alla legge 319/76;

2a) nel caso siano classificabili come scarichi civili, secondo la definizione di cui alla legge 690/76 sono soggetti alle norme, alle prescrizioni e ai limiti di cui alla legge regionale 7/83.

Gli scarichi aventi recapito nel suolo o nel sottosuolo sono soggetti alla seguente disciplina:

1b) nel caso siano classificabili come scarichi produttivi secondo la definizione di cui alla legge 690/76 debbono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A annessa alla legge 319/76 e inoltre debbono rispettare le norme igieniche stabilite dal Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica della USL competente, ed essere conformi ai criteri, alle metodologie e alle norme tecniche di cui alla delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, Suppl. Ord. alla G.U. n°48 del 21 febbraio 1977.

2b) nel caso siano classificabili come scarichi civili, secondo la definizione di cui alla legge 690/76 sono soggetti alle norme, alle prescrizioni e ai limiti di cui alla legge regionale 7/83 nonché alla delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, Suppl. Ord. alla G.U. n° 48 del 21 febbraio 1977.

Per ragioni igienico-sanitarie, tenendo presente le caratteristiche idrogeologiche del territorio, è vietato lo scarico mediante pozzi perdenti; può essere eccezionalmente ammesso solo per scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva o ricreativa, di consistenza inferiore a 10 vani o a 1.000 m³, previo parere favorevole del servizio di Igiene Pubblica dell'USL competente.

Le domande di autorizzazione allo scarico devono essere presentate al Sindaco come previsto dagli artt. 27 e 28 del presente regolamento.